RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 17

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Versione in vigore dal 20 aprile 2013, non più in vigore dal 23 giugno 2016 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
Estremi	Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Capo	II — Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-33-2013/art-17-obblighi-di-pubblicazione-dei-dati-relativi-al-personale-non-a-tempo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it